



Statuto del PD Sardegna

Approvato dall'Assemblea regionale Ottana, 16 ottobre 2010
Integrato dall'Assemblea regionale il 1 giugno 2012 con le osservazioni
della Commissione Nazionale di Garanzia

Preambolo

Il Partito Democratico della Sardegna condivide l'ispirazione federale del Partito Democratico come definita nell'articolo 1, comma 1 dello Statuto Nazionale.

Il Partito Democratico della Sardegna fa proprio il patrimonio della tradizione autonomistica, federalista e sardista, e assume la coscienza dei sardi di essere un popolo tra gli altri popoli, titolare di una piena soggettività storica, culturale, linguistica e politica, risorsa fondamentale per il progresso sociale, culturale e civile.

Il Partito Democratico della Sardegna adotta il presente Statuto e, insieme, avvia un processo di costruzione, di uno strumento statutario più avanzato, coerente con le opportunità previste nell'art.13 della Statuto del Partito Democratico e con le finalità indicate nel presente Preambolo, per rispondere alle domande di autonomia e di autogoverno a obiettivi e alle aspirazioni dei democratici sardi.

Il Partito Democratico della Sardegna riconosce come principio fondante la democrazia paritaria a garanzia della partecipazione di donne e uomini alla costruzione di una società più equa e solidale. Ritiene la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita organizzativa e di governo del Partito e delle istituzioni il fondamento per il rinnovamento della politica.

Questo processo deve svolgersi con il più ampio coinvolgimento di elettori e iscritti ed aprirsi ad esperienze culturali e politiche di ispirazione autonomista e federalista e dovrà concludersi entro un anno dal suo avvio con la presentazione di una proposta di patto confederale.

Il presente Preambolo è parte integrante dello Statuto del Partito Democratico della Sardegna.

Simbolo

Nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la lettera "P" di colore verde che si lega con la lettera "D" di colore bianco distinta nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in nero "Partito Democratico" nella quale tra le due parole si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi. In basso, su una fascia rossa con bordi neri, a caratteri maiuscoli la scritta in negativo "SARDEGNA".*

*Il simbolo descritto viene utilizzato dal PD della Sardegna unicamente in occasione delle elezioni amministrative previa autorizzazione del PD nazionale.

CAPO I

Principi generali, soggetti e democrazia nel partito

Art. 1 Principi generali

1. Il Partito Democratico della Sardegna è costituito da elettori **ed elettrici** iscritti **ed iscritte** fondato sul principio delle pari opportunità, secondo lo



spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione.

2. Il Partito Democratico propone un chiaro e concreto programma di governo per la Sardegna e per le sue collettività locali, e si impegna a realizzarlo in maniera coerente nelle istituzioni.

Il Partito Democratico, partito di programma e di governo, persegue la propria autonomia e quella delle istituzioni distinguendo e valorizzando i diversi ruoli e le diverse funzioni.

Il Partito Democratico promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolate dal Codice Etico del partito e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e per ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati.

Devono attenersi al medesimo codice etico gli eletti nelle istituzioni aderenti al Partito Democratico in occasione delle nomine che ad essi competono, ispirandosi ai criteri del merito e della competenza.

Il Partito Democratico organizza un sistema di comunicazioni adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo.

Esso rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, sulle riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti.

Il Partito Democratico promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l'elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso iniziative di studio e di formazione.

Il Partito Democratico riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni politiche e culturali e delle posizioni politiche al suo interno, come parte essenziale della sua vita democratica, riconoscendo loro pari dignità.

Il Partito Democratico valorizza la partecipazione dei giovani alla vita politica e associativa, promuovendo una adeguata rappresentanza di generazione nelle istituzioni e a tutti i livelli di partito.

3. I diritti e i doveri delle elettrici e degli elettori, delle iscritte e degli iscritti, così come la disciplina di fondo relativa all'iscrizione all'Albo degli elettori sono definiti dall'art.2, commi 4 e seguenti dello Statuto nazionale.

Art. 2 - Iscrizione al partito

1. L'iscrizione al partito è un atto individuale che è consentito al compimento del sedicesimo anno di età e si realizza nel circolo territoriale di residenza, nel circolo d'ambiente, nel luogo di studio o lavoro, presso il quale ogni iscritto esercita il diritto di elettorato attivo e passivo.

2. L'iscrizione avviene mediante consegna della tessera all'iscritto da parte del segretario, o di un delegato, del circolo territoriale di competenza, che è tenuto a rispettare il regolamento che disciplina l'anagrafe degli iscritti ed è obbligato a rilasciare la tessera a chi ne faccia richiesta. In caso di diniego nel rilascio della tessera è ammesso il ricorso ai competenti organismi superiori.

3. Sono escluse dalla registrazione nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori del PD le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritti ad altri partiti politici o aderenti, all'interno delle Assemblee elettive, a gruppi consiliari diversi da quello del Partito Democratico.

Gli iscritti che, al termine delle procedure per la selezione delle candidature, si sono candidati in liste alternative al PD, o comunque non autorizzate dal PD, sono esclusi e non più registrabili, per l'anno in corso e per quello successivo,



nell'Anagrafe degli iscritti.

L'iscrizione al PD è altresì incompatibile con l'iscrizione ad associazioni e movimenti che abbiano il vincolo della segretezza tra i propri aderenti, in osservanza alla legge 25.1.1982.

CAPO II

Organizzazione comunale del partito

Art. 3 – Struttura organizzativa

1. Il Partito Democratico della Sardegna è dotato di una organizzazione permanente, stabile e aperta per favorire la partecipazione dei cittadini alla politica, per concorrere alla elaborazione delle politiche locali e regionali della Sardegna, per rafforzare l'unitarietà e l'efficacia della sua rappresentanza e comunicazione politica.

2. L'organizzazione del partito si articola sui seguenti livelli territoriali: il livello territoriale di base, il livello comunale, il livello provinciale, il livello regionale. I diversi livelli organizzativi interagiscono tra loro nel rispetto delle rispettive prerogative assegnate dalle norme del presente statuto regionale.

Art. 4 – Strutture di base

1. Gli iscritti partecipano alla vita del partito attraverso le strutture di base. Lo statuto regionale individua quali strutture di base:

- a) i circoli territoriali, legati al luogo di residenza
- b) i circoli d'ambiente, legati alla sede di lavoro o di studio
- c) i circoli tematici, legati ad attività culturali o politiche che iscritti ed elettori del Partito intendono realizzare e promuovere
- d) i circoli on line, istituiti su internet e ai quali è possibile aderire indipendentemente dalle sedi di residenza lavoro o studio

Art. 5 – Circoli territoriali

1. Il circolo territoriale è la sede presso la quale i cittadini possono iscriversi al partito, sottoscrivendo e ritirando personalmente la tessera.

2. Il circolo territoriale esprime la rappresentanza politica del partito sull'ambito territoriale di propria competenza.

3. Il circolo territoriale è la sede presso la quale gli iscritti esercitano il diritto di voto per tutte le decisioni che impegnano il partito.

4. L'articolazione dei circoli territoriali nel territorio regionale prevede:

- a) un circolo per comune sotto i 10.000 abitanti
- b) uno o più circoli nei comuni sopra i 10.000 abitanti, secondo criteri territoriali definiti sulla base di una unità istituzionale (frazione, borgata, circoscrizione, collegio provinciale) o, laddove non presenti, di criteri oggettivi legati alle sezioni elettorali.

5. La delibera di istituzione di circoli territoriali ai sensi della lettera b) del comma precedente è approvata dalla assemblea provinciale. In caso di inadempienza o inoperatività della stessa, provvede la direzione regionale entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta con voto a maggioranza.

Art. 6 – Circoli di ambiente

1. I circoli d'ambiente sono istituiti nei luoghi di lavoro e di studio. Analogamente ai circoli territoriali, esprimono la rappresentanza politica del partito relativamente al luogo di lavoro o di studio.



2. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d'ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi dirigenti di entrambi, l'iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto

3. L'istituzione dei circoli d'ambiente è definita da apposito Regolamento approvato dall'assemblea regionale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 7 – Circoli tematici

1. I circoli tematici sono luoghi di aggregazione e adesione di iscritti ed elettori al PD che si organizzano per promuovere e sviluppare iniziative di carattere programmatico e culturale su temi di largo interesse politico e sociale.

2. Il loro rapporto con il PD si definisce attraverso la presentazione di proposte di documenti programmatici e culturali agli organismi dirigenti del partito che sono tenuti a prenderli in esame e pronunciarsi nel merito.

3. I circoli tematici sono riconosciuti dall'assemblea provinciale entro 30 giorni dalla costituzione. In caso di inadempienza o inoperatività della stessa, provvede la direzione regionale entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta con voto a maggioranza.

Art. 8 – Circoli on line

1. I circoli on line sono luoghi di aggregazione e adesione di iscritti ed elettori al Partito Democratico della Sardegna che si organizzano sulla rete Internet per promuovere e sviluppare iniziative di carattere programmatico e culturale su temi di largo interesse politico e sociale.

2. Gli iscritti ai circoli on line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna e all'elezione degli organi dirigenti di questi devono comunque indicare il circolo territoriale dove esercitare gli altri propri diritti ai sensi dello Statuto.

3. Le modalità di costituzione dei circoli on-line, il loro funzionamento, gli organi e le relative modalità di elezione sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale, ai sensi dell'art. 14 comma 5 dello Statuto nazionale.

Art. 9 – Organi e modalità di funzionamento dei circoli territoriali

1. Gli organismi dirigenti del circolo territoriale sono: l'assemblea degli iscritti, il direttivo, il segretario, la segreteria e il tesoriere.

2. L'assemblea degli iscritti è composta da tutti gli iscritti del circolo, che risultino presenti nell'anagrafe degli iscritti alla data ultima di aggiornamento.

3. L'assemblea è sede di confronto e di indirizzo politico, si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni volta che gli iscritti devono essere coinvolti per le elezioni comunali, per la consultazione sulle responsabilità di partito e sulle candidature istituzionali, per la scelta di indirizzo politico in caso di referendum, di conferenze programmatiche, convenzioni e congressi.

L'assemblea si riunisce inoltre su proposta del direttivo o su richiesta, con relativo ordine del giorno, avanzata formalmente dal 30% degli iscritti del circolo.

4. L'assemblea degli iscritti elegge tra gli iscritti al Partito Democratico il direttivo che resta in carica 4 anni e comunque sino alla convocazione del successivo congresso.

5. Il direttivo è costituito da un numero di componenti massimo pari al doppio dei componenti il consiglio comunale o circoscrizionale di riferimento, e



comunque non superiore ad 1/3 degli iscritti al circolo. Il direttivo è eletto garantendo l'alternanza di genere nelle liste e nella sua composizione.

Fanno parte del direttivo, con diritto di parola, i componenti degli organismi del partito a livello provinciale, regionale e nazionale e gli eletti nelle istituzioni, se residenti o domiciliati nel territorio di competenza del circolo.

6. Il direttivo elegge, su proposta del segretario, la segreteria.

7. Il segretario ha la responsabilità politica del circolo e rappresenta la linea politica del partito nel territorio di riferimento.

8. Il segretario del circolo viene eletto dall'Assemblea degli iscritti a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza semplice dalla terza. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto per due mandati.

Le modalità di elezione del Segretario e del Direttivo sono indicate in un Regolamento approvato dalla Assemblea provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9. Il tesoriere è eletto dall'Assemblea degli iscritti su proposta del segretario, a maggioranza dei voti validi. Al tesoriere compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito. Il tesoriere ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva del circolo territoriale o comunale. Il regolamento finanziario regionale disciplina i suoi poteri e le sue responsabilità. Il tesoriere svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. Il Tesoriere dura in carica due anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.

10. Se il segretario si dimette, l'assemblea elegge un nuovo segretario per la parte restante del mandato, con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine il segretario provinciale convoca l'assemblea per una data non successiva a 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni con all'ordine del giorno l'elezione del segretario.

Una mozione di sfiducia avversa al segretario può essere presentata da almeno un terzo dei componenti l'assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il segretario viene sfiduciato e per l'elezione del nuovo segretario si procede secondo le modalità descritte nel presente articolo.

Art. 10 - Unioni cittadine

1. Le Unioni cittadine, nei comuni con più di 10.000 abitanti e nei quali siano presenti più circoli territoriali o d'ambiente, rappresentano la politica del Partito Democratico nel territorio di riferimento

2. Le Unioni cittadine sono dotate di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Nello specifico tale autonomia è espressamente attribuita alla scelta delle candidature a sindaco e consigliere comunale e alla definizione delle alleanze, ferma restando la potestà di intervento del livello provinciale e regionale, in caso di violazione dell'indirizzo politico programmatico scelto con il voto degli iscritti e degli elettori.

3. Gli organismi dirigenti dell'Unione comunale sono l'assemblea, la direzione, il segretario, la segreteria e il tesoriere.

4. L'Assemblea e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo politico in ambito comunale ed esprimono indirizzi sulla politica del partito con il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni e attraverso riunioni plenarie o commissioni permanenti o temporanee.

5. L'Assemblea cittadina è costituita da un numero di componenti pari al



doppio dei componenti il consiglio comunale ed è eletta dagli iscritti al partito nei diversi circoli territoriali. Fanno parte dell'Assemblea, con diritto di parola, i componenti degli organismi del partito a livello provinciale, regionale e nazionale, i consiglieri e gli assessori comunali, se residenti o domiciliati nel territorio di competenza del circolo.

6. L'Assemblea viene eletta dagli iscritti ai circoli cittadini in una o più liste collegate ai candidati alla carica di Segretario e nella sua prima riunione elegge il Presidente dell'Assemblea, con le modalità analoghe a quelle previste al successivo art. 13 per l'elezione dell'Assemblea provinciale. Le modalità previste per l'elezione dell'Assemblea provinciale si applicano anche nel caso di dimissioni o di approvazione di una mozione di sfiducia.

7. La Direzione è costituita da un numero di componenti non superiore ad 1/3 di quelli dell'Assemblea. È l'organo esecutivo degli indirizzi dell'Assemblea cittadina e di coordinamento dell'attività del Partito in ambito comunale. È eletta dall'Assemblea in occasione della sua prima riunione, con metodo proporzionale e nel rispetto della parità di genere. Della Direzione fanno parte il Tesoriere, il capogruppo in consiglio comunale e il Sindaco qualora sia iscritto al Partito Democratico.

8. L'Assemblea e il Segretario durano in carica 4 anni.

9. La Direzione elegge, su proposta del segretario, un organismo esecutivo, la segreteria, che lo coadiuva.

10. Il segretario ha la responsabilità politica e rappresenta la linea politica del partito nel territorio comunale.

11. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del segretario, a maggioranza dei voti validi. Al tesoriere compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito. Il tesoriere ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva dell'unione comunale. Il regolamento finanziario regionale disciplina i suoi poteri e le sue responsabilità. Il tesoriere svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. Il Tesoriere dura in carica due anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.

Art. 11 – Unioni intercomunali

1. In presenza di istituzioni sovra comunali (Unioni dei comuni, Comunità Montane), o in ambiti territoriali omogenei, i circoli territoriali dei Comuni compresi nei relativi ambiti possono istituire Unioni intercomunali. Gli organismi dirigenti e le modalità di costituzione e di funzionamento sono analoghi a quelli delle Unioni cittadine.

2. La delibera di istituzione di unioni intercomunali ai sensi del comma precedente è approvata dalla assemblea provinciale.

In caso di inadempienza o inoperatività della stessa, provvede la direzione regionale.

CAPO III

Struttura provinciale del partito

Art. 12 – Organizzazione provinciale

1. Il Partito Democratico della Sardegna è articolato in otto organizzazioni



provinciali il cui territorio coincide con gli ambiti delle province.

2. L'organizzazione provinciale del partito rappresenta l'unitarietà dell'azione politica nel territorio di competenza provinciale ed in rapporto con il livello regionale concorre all'elaborazione dell'indirizzo politico del partito, nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto.

3. Il partito a livello provinciale è dotato di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Tale autonomia è espressamente riferita alla scelta delle candidature di propria competenza territoriale, fermo restando le norme del presente statuto che disciplinano le modalità di selezione delle candidature, per la definizione delle alleanze, fermo rimanendo la potestà di intervento dei livelli superiori nei casi di violazione dell'indirizzo politico programmatico scelto con il voto degli iscritti e degli elettori.

4. L'organizzazione provinciale si articola nei seguenti organismi: l'assemblea, il segretario, il tesoriere, la direzione provinciale, la segreteria, il collegio di garanzia.

L'organizzazione provinciale è costituita dai circoli dei comuni che fanno parte della provincia.

Art. 13 – Assemblea provinciale

1. L'assemblea provinciale è eletta direttamente dagli iscritti, in liste direttamente collegate ai candidati a segretario, attraverso l'espressione del voto di preferenza che rispetti la parità di genere, con le modalità previste dal successivo articolo 14.

2. L'assemblea provinciale ha competenza in materia di indirizzo politico dell'ambito territoriale, ed esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni. L'assemblea provinciale opera sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee.

3. Il numero dei componenti l'Assemblea provinciale è pari a 100 per le province che hanno fino a 100.000 abitanti, a 120 per le province da 100.001 a 150.000 abitanti, a 150 per le province da 150.001 a 300.000 abitanti, a 200 per le province con più di 300 mila abitanti.

L'elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.

4. Fanno parte dell'assemblea, con diritto di parola, i consiglieri e gli assessori, a livello provinciale e regionale, i parlamentari e gli eletti negli organismi nazionali e regionali del partito, se residenti o domiciliati nel territorio provinciale, e, con diritto di parola e di voto, il capogruppo del PD nel Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia se iscritto al PD.

5. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio presidente: nel caso nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei suoi componenti, si procede sempre a scrutinio segreto di ballottaggio tra i due candidati più votati.

Il Presidente dell'Assemblea resta in carica per la durata di tutto il mandato e nomina un ufficio di presidenza sulla base dei risultati dell'elezione dell'assemblea

6. L'Assemblea è convocata su richiesta del segretario e ordinariamente dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, anche per le comunicazioni sull'attività del partito, ed ogni qual volta lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o il 20% degli iscritti provinciali del partito.

7. L'assenza non giustificata per iscritto per più di cinque sedute consecutive, regolarmente convocate nell'ambito dello stesso anno solare, determina la



decadenza da componente dell'assemblea. Tale decadenza deve essere deliberata dall'assemblea medesima.

Art. 14 – Segretario provinciale

1. Il segretario provinciale rappresenta il partito ed esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione.
2. Il segretario provinciale è eletto direttamente dagli iscritti con voto personale diretto e segreto. Il Segretario provinciale del Partito Democratico dura in carica 4 anni.
3. I candidati a segretario provinciale devono presentare una piattaforma politico- programmatica ed ottenere le sottoscrizioni di almeno il 10% degli iscritti, e possono essere sostenuti da una o più liste, che sottoscrivano la piattaforma ed ottengano l'apparentamento dal candidato che intendono sostenere. Le modalità di elezione del Segretario e della Assemblea sono indicate nel Regolamento approvato dall'Assemblea regionale che stabilisce i modi e le scadenze per la presentazione delle candidature.
4. È eletto segretario provinciale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati all'Assemblea provinciale. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei delegati, l'Assemblea provinciale elegge il Segretario provinciale con un ballottaggio, a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati.
5. Se il segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato, ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'assemblea stessa.
6. Se il segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'assemblea o dalla direzione, l'assemblea – o viene approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea una mozione di sfiducia nei suoi confronti - l'Assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato, con la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine il presidente convoca l'assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni con all'ordine del giorno l'elezione del segretario. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il segretario e per l'assemblea.
7. Una mozione di sfiducia avversa al segretario provinciale può essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell'assemblea. La mozione è approvata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi dei componenti l'Assemblea.

Art. 15 – Direzione provinciale

1. La direzione è organo esecutivo degli indirizzi dell'Assemblea provinciale e di coordinamento politico delle attività del partito nel territorio.
2. La direzione è composta da un numero di componenti pari a 1/3 dell'assemblea, ed è eletta da quest'ultima, in occasione della sua prima riunione, con metodo proporzionale e rispettando la parità di genere. Della direzione provinciale fanno parte il tesoriere e il capogruppo in consiglio provinciale, il sindaco della città capoluogo e il presidente della provincia, qualora siano iscritti al Partito Democratico. Le Direzioni provinciali devono essere formate, per almeno un terzo, da segretari di circolo o da membri delle segreterie di circolo, nel rispetto del pluralismo.
3. Ai lavori della Direzione provinciale prendono parte con diritto di parola i consiglieri regionali, i parlamentari nazionali ed europei, i membri della



Direzione nazionale e regionale se residenti o domiciliati nel territorio di competenza di un circolo afferente all'organizzazione provinciale.

Art. 16 – Segreteria provinciale

1. La segreteria provinciale è composta da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri, è nominata dal Segretario, che la propone alla Direzione che l'approva. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria, proponendo la sostituzione con la stessa procedura di cui sopra.
2. Fanno parte per funzione della segreteria il tesoriere, il segretario cittadino del capoluogo e il capogruppo in Consiglio Provinciale.

Art. 17 – Tesoriere e Comitato di tesoreria provinciale

1. Il Tesoriere è eletto dalla assemblea provinciale su proposta del Segretario, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziari. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.
2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessa dalla carica prima del termine, la direzione territoriale elegge un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea provinciale.
3. Il tesoriere è coadiuvato, nello svolgimento delle sue funzioni, da un Comitato di tesoreria, composto da un massimo di quattro membri eletti dalla assemblea.

Art. 18 – Commissione di garanzia provinciale

1. La commissione di garanzia è eletto dall'assemblea, nel corso della riunione di insediamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra persone esterne all'assemblea ed è composto da un numero dispari non inferiore a 3 e non superiore a 5. La commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente.
2. Per le attribuzioni del collegio di garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità si fa riferimento agli articoli 39 e 40 dello Statuto nazionale.

CAPO IV

Struttura regionale del partito

Art. 19 – Organizzazione regionale

1. Il Partito Democratico della Sardegna rappresenta la politica del Partito Democratico nel territorio regionale.
2. L'organizzazione regionale del partito dispone dell'uso del simbolo per le elezioni regionali, provinciali e comunali. Il Segretario regionale, con apposito atto, delega il segretario comunale o provinciale per l'uso del simbolo nelle elezioni comunali e provinciali di rispettiva competenza.
3. Gli organi territoriali e locali hanno autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente statuto non



riservi alla competenza degli organi regionali.

4. Sono organi del partito a livello regionale: l'assemblea, il segretario, il tesoriere, la direzione regionale, la conferenza dei segretari territoriali, la segreteria, il collegio di garanzia.

Art. 20 – Elezione dell'Assemblea e del segretario regionale.

1. L'elezione dell'assemblea e del segretario regionale avviene secondo le modalità indicate nell'art 15 dello statuto nazionale con doppio turno di votazione. Il primo riservato agli iscritti, il secondo riservato agli elettori.

2. Le modalità di presentazione delle candidature, quelle di espressione del voto, sono demandata ad un Regolamento approvato dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. L'elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.

7. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto (art. 15 comma 7 dello Statuto).

8. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'assemblea stessa.

9. Se il segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'assemblea o dalla direzione, l'assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato, con la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine il presidente convoca l'assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni con all'ordine del giorno l'elezione del segretario. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il segretario e per l'assemblea (art . 15 comma 8 dello Statuto).

10. Una mozione di sfiducia avversa al segretario regionale può essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell'assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto il segretario viene sfiduciato e per l'elezione del nuovo segretario si procede secondo le modalità descritte nel presente articolo.

Art. 21 – Segretario regionale

1. Il segretario regionale rappresenta il Partito Democratico della Sardegna e ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione. Il mandato del segretario regionale dura quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta e comunque per un massimo di otto anni, distribuiti in caso nell'arco di tre mandati.

Art. 22 – Assemblea regionale

1. L'assemblea regionale è composta da 160 componenti, eletti contestualmente all'elezione del segretario regionale con le modalità di cui all'articolo 20 del presente statuto regionale.

2. L'assemblea regionale ha competenza in materia di indirizzo della politica regionale del Partito Democratico, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti regionali, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte dei coordinamenti provinciali.

L'assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il



voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee. Il regolamento è approvato dall'assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. L'assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio presidente, nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nelle prime due votazioni un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei suoi componenti, si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto di ballottaggio tra i due candidati più votati.

Il presidente dell'Assemblea resta in carica per la durata di tutto il mandato, e propone un ufficio di presidenza all'Assemblea che lo approva.

L'ufficio di presidenza ha funzione consultiva e collabora con il presidente nell'esercizio dei suoi compiti.

4. L'assemblea è convocata dal presidente tutte le volte che è richiesta dal segretario regionale, ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi, e in via straordinaria deve essere convocata dal suo presidente se lo richiedono almeno un quinto dei suoi componenti.

Art. 23 – Direzione regionale

1. La Direzione regionale è organo esecutivo degli indirizzi dell'assemblea regionale. La Direzione regionale è presieduta dal Presidente dell'Assemblea regionale e, ai sensi del proprio regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto su mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al segretario e alla segreteria.

2. La direzione regionale è composta al massimo da 1/3 dei componenti dell'assemblea, eletti dalla stessa entro 30 giorni dal suo insediamento, con metodo proporzionale e secondo un criterio di equilibrio territoriale e da 10 componenti scelti dal segretario tra persone di rilevanza culturale, sociale e politica.

3. Sono componenti di diritto della direzione regionale:

- a) il segretario regionale;
- b) il presidente dell'assemblea regionale;
- c) i segretari provinciali
- d) il capogruppo in Consiglio Regionale
- e) il presidente della Regione, se iscritto al PD
- f) il presidente del Consiglio Regionale, se iscritto al PD
- g) i candidati segretario che hanno partecipato alle primarie tra gli elettori.

4. Ai suoi lavori prendono parte, con diritto di parola, i parlamentari, i consiglieri regionali, il tesoriere, i componenti la segreteria e la direzione nazionale i presidenti di provincia e i sindaci delle città capoluogo iscritti al PD.

Art. 24 – Segreteria regionale

1. La segreteria regionale è composta da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri, è nominata dal Segretario, che la propone alla Direzione che l'approva. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria, proponendo la sostituzione con la stessa procedura di cui sopra.

2. Fanno parte per funzione della segreteria regionale il tesoriere regionale e il capogruppo in Consiglio Regionale.



Art. 25 – Conferenza dei segretari provinciali

La conferenza dei segretari provinciali è un organo consultivo, che supporta il segretario regionale nel coordinamento dell'iniziativa politica e nelle scelte organizzative. E' presieduta e convocata dal Segretario regionale.

Art. 26 – Tesoriere regionale e comitato di tesoreria

1. Il Tesoriere è eletto dalla assemblea regionale su proposta del Segretario, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziari. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, la direzione territoriale elegge un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea regionale.

3. Il tesoriere è coadiuvato, nello svolgimento delle sue funzioni, da un Comitato di tesoreria, composto da cinque membri eletti dalla direzione regionale, convoca e presiede il coordinamento dei tesorieri provinciali

4. L'assemblea regionale approva il regolamento finanziario regionale che disciplina ulteriormente i poteri e le responsabilità dei tesorieri regionale e provinciali.

Art. 27 – Collegio di garanzia regionale

1. I componenti delle commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti del Partito Democratico della Sardegna di riconosciuta competenza e indipendenza. L'incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna del Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.

2. I componenti le Commissioni di garanzia sono eletti dall'Assemblea del rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati oltre un secondo mandato. La Commissione regionale è composta da un numero dispari non inferiore a 3 e non superiore a 9 membri.

La Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente che dura in carica quattro anni, rieleggibile una sola volta.

Art. 28 – Poteri sostitutivi

1. L'Assemblea regionale, per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, può convocare un'elezione anticipata dell'Assemblea e del Segretario provinciale e dei circoli territoriali, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale, previa richiesta di almeno il quaranta per cento dei membri di



un'assemblea provinciale, o della metà delle assemblee comunali che la compongono, sentito il parere del relativo organismo di garanzia provinciale. Negli altri casi non disciplinati dal presente statuto regionale si applicano le norme dello Statuto.

CAPO V

Candidature per le cariche istituzionali e gli incarichi

Art. 29 – Elezioni primarie

1. Il Partito Democratico della Sardegna assume le primarie come elemento costitutivo della propria rappresentanza e della propria proposta politica, al fine di rafforzare la legittimazione e vitalità del rapporto con i cittadini-elettori
2. Per la scelta dei candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione, il Partito Democratico, d'intesa con le forze politiche alleate, promuove il ricorso alle primarie di coalizione.
3. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, definito d'intesa con le forze politiche alleate, è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente. Tale Regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di voto, le modalità per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
4. Nelle primarie di coalizione, l'assemblea del PD del livello territoriale corrispondente, approva a maggioranza la candidatura sostenuta dal PD. Gli iscritti al PD possono avanzare e sostenere una diversa candidatura, qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il 35% dei componenti della medesima Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero da almeno il 20% degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
5. Qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede con le primarie di partito, a meno che la decisione di utilizzare un diverso metodo, concordato con la coalizione, per la scelta del candidato comune non sia approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente.
6. Nel caso di primarie di partito, la candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia o Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti dell'Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. Nel caso di primarie di partito, qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative qualora ricevano il sostegno del trenta per cento dei componenti dell'Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al quindici per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
7. Le primarie di coalizione o di partito, per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione, si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
8. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione o di partito nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, di cui al comma 3, sia stata avanzata



una sola candidatura alla carica oggetto di selezione. Tale candidatura diventa automaticamente quella ufficiale del PD.

9. Per le elezioni dei Presidenti di Regione, nonché dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dei capoluoghi di Regione, il Segretario nazionale, qualora ravvisi elementi che pregiudichino l'indirizzo politico generale del partito, può chiedere all'organo dirigente del livello territoriale competente di riesaminare le decisioni assunte in ordine agli accordi di coalizione e alle modalità di selezione delle candidature. In tale caso, l'organo dirigente del livello territoriale competente è chiamato a riesaminare la decisione nei sette giorni successivi.

Art. 30 – Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative

1. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie oppure, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a consigliere regionale, consigliere provinciale o comunale è effettuata con un Regolamento approvato di volta in volta dalla Direzione del livello territoriale competente con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti, previo parere della Conferenza dei segretari provinciali.

2. Il Regolamento, di cui al comma 1, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:

- a) l'uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
- b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;
- c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
- d) l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi elettivi;
- e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
- f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione agli ambiti dell'attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
- g) la pubblicità della procedura di selezione.

3. Il Regolamento è approvato dalla Direzione del livello territoriale competente entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale Regolamento:

- a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
- b) determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all'approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
- c) nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.

Art. 31 – Incandidabilità e incompatibilità

1. Non possono essere candidati a cariche interne del partito, o essere candidati dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice Etico.

2. Non si può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico, come le segreterie.

3. a) Durante l'esercizio del loro mandato non sono candidabili alla carica di segretario regionale: i Presidenti di Regione e dei Consigli Regionali, gli



Assessori regionali, i Presidenti di Provincia e dei Consigli provinciali, i Sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.

b) Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario provinciale: i parlamentari nazionali ed europei; i Presidenti di Regione e dei Consigli Regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di Provincia e dei Consigli provinciali;

gli Assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori delle città capoluogo di regione e di provincia.

c) La carica di segretario regionale e provinciale è incompatibile con le rispettive funzioni istituzionali per le quali è prevista l'incompatibilità alle lettere a) e b) del presente comma.

d) La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino è incompatibile con quella di sindaco o assessore.

4. a) non è ricandidabile da parte del Partito Democratico per la carica di componente del Consiglio regionale, del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali superiori ai 15000 abitanti chi ha ricoperto detta carica per la durata di tre mandati.

b) non sono candidabili del Partito Democratico, a qualsiasi livello nell'ambito della circoscrizione elettorale in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni, i soggetti per i quali la legge prevede l'aspettativa dal servizio come condizione di candidabilità.

5. Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.

6. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente in più di un'assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all'incarico istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente all'incarico principale.

7. La carica di consigliere regionale o provinciale e quella di consigliere di un comune con meno di quindicimila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque per cento dell'indennità ricevuta per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello provinciale corrispondente.

8. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti, esclusione dei commi 3, 4 e 5 devono essere deliberate dalla Direzione del livello territoriale competente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta motivata dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente all'organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta.

9. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzi in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dall'esperienza politico- istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato all'attività del Partito Democratico attraverso l'esercizio della specifica carica in questione. La deroga può essere concessa, su richiesta esclusiva degli interessati, per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del Partito Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente.

Art. 32 – Doveri degli eletti

1. Gli eletti e gli amministratori si impegnano a collaborare lealmente con gli



altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

2. Gli eletti e gli amministratori nelle istituzioni hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria del livello territoriale corrispondente una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, nella percentuale stabilita dal Regolamento finanziario. Il mancato o incompleto versamento del contributo è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico.

3. Gli eletti e gli amministratori hanno il dovere di:

- a) rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività, anche attraverso il Sistema informativo per la partecipazione;
- b) partecipare ai forum tematici relativi agli argomenti rilevanti per la loro attività istituzionale e agli incontri organizzati da iscritti ed elettori;
- c) adottare altre modalità di coinvolgimento degli iscritti ed elettori nell'elaborazione di proposte e indirizzi in relazione alle questioni più rilevanti da trattare nell'esercizio del loro mandato.

4. I Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidente della Regione eletti nelle liste del Partito e gli assessori nominati nelle Giunte regionali, provinciali e comunali, nonché gli eletti nel Parlamento nazionale, si impegnano ad una rendicontazione sociale al termine del mandato che dia conto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti per la comunità, prevedendo forme di partecipazione della cittadinanza attraverso strumenti di comunicazione comprensibili per consentire una valutazione partecipata sul proprio operato.

5. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o membri di Consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e capacità.

Essi devono inoltre richiedere che all'intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità. Dell'elenco delle nomine effettuate sulla base delle competenze discrezionali viene data pubblicazione sul sito del PD regionale o del livello territoriale di appartenenza, se presente.

6. Gli iscritti che ricoprono cariche istituzionali hanno il dovere di comunicare alla Commissione di garanzia del livello territoriale competente l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge in relazione alla situazione patrimoniale e reddituale, allegando la relativa documentazione. I dati sono sottoposti alla pubblicazione sul sito del partito nei limiti consentiti dalla legge.

7. Gli eletti hanno il dovere di comunicare al Comitato dei garanti del livello territoriale competente l'ammontare delle spese elettorali sostenute e le fonti di finanziamento.

Art. 33 – Gruppi consiliari

1. I componenti delle assemblee rappresentative a tutti i livelli che siano iscritti al Partito democratico devono far parte dei gruppi consiliari del Partito. Possono fare eccezione i consiglieri eletti nei comuni in cui il Partito si è presentato alle elezioni amministrative nell'ambito di liste civiche, nel caso in cui l'Assemblea cittadina deliberi di non costituire un gruppo consiliare del PD, ma riferito alla stessa lista civica. Restano ferme le norme sulla formazione di tali liste nell'ambito del centrosinistra, secondo le disposizioni dello Statuto.

2. Gli iscritti al Partito democratico devono comunque far parte del medesimo gruppo consiliare; a tale scopo, nel rispetto della norma citata e dell'autonomia dei livelli consiliari, i consiglieri iscritti al PD decidono a maggioranza assoluta. In caso di parità, le decisioni vengono avocate alla Direzione provinciale, che delibera a maggioranza assoluta.



3. I gruppi consiliari del Partito democratico si costituiscono nella prima seduta di insediamento delle relative assemblee rappresentative, e deliberano il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti. Nelle more dell'approvazione del regolamento, vige, per quanto applicabile, il regolamento del gruppo del Partito democratico nel Consiglio Regionale della Sardegna.

4. I gruppi consiliari del Partito Democratico nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e rendere pubblico un resoconto annuale che contenga le informazioni relative all'espletamento del mandato (presenze/assenze alle riunioni, rendicontazione delle attività, Iniziative legislative, mozioni , interpellanze).

CAPO VI

Altre forme di partecipazione al partito

Art. 34 – Forum tematici

1. L'Assemblea regionale, su proposta della Segreteria, disciplina, in coerenza con l'art. 24 dello Statuto, attraverso l'emanazione di un regolamento e istituisce i Forum tematici regionali, libero strumento di discussione, partecipazione, elaborazione politica di cittadini, iscritti, elettori e amministratori, definendo le relative materie di competenza, organizzazione, composizione e durata dei Forum e indicando altresì per ciascuno di essi un coordinatore.

2. I Forum tematici, anche attraverso una organizzazione strutturata ma aperta, devono favorire pluralismo, partecipazione, relazione con i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economiche della Sardegna.

3. Le proposte programmatiche dei Forum tematici costituiscono riferimento per le scelte politiche degli organismi dirigenti del Partito Democratico della Sardegna, e vengono inserite all'ordine del giorno dei lavori della Direzione regionale entro due mesi dalla loro presentazione. Sulle stesse proposte l'esecutivo esprime una motivata valutazione.

4. I criteri e le modalità previsti dal presente articolo si applicano ai Forum tematici indetti dai livelli territoriali e locali del Partito.

Art. 35 – Conferenza programmatica regionale

1. Il Partito Democratico della Sardegna indice biennialmente la Conferenza programmatica regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La Conferenza Programmatica regionale è indetta, anche in raccordo organizzativo e politico con la Conferenza Programmatica nazionale, sui temi determinati dall'Assemblea, su proposta del Segretario regionale.

3. Entro i termini previsti dal Regolamento, il Segretario regionale presenta i documenti da porre alla base della discussione nelle organizzazioni locali e, quindi, territoriali, del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori.

4. L'Assemblea regionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee territoriali.

Art. 36 – Referendum interni e petizioni

1. È indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il Segretario



regionale, o il trenta per cento dei componenti dell'Assemblea regionale, ovvero il tre per cento degli iscritti al Partito Democratico.

2. La proposta di indizione del referendum deve indicare:

- a) la specifica formulazione del quesito
- b) la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso
- c) se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti

3. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è definitiva, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni. Le norme dello Statuto non possono essere oggetto di referendum.

4. Il dieci per cento dei membri dell'Assemblea regionale, ovvero tre Assemblee territoriali, ovvero l'uno per cento degli iscritti del Partito Democratico della Sardegna possono presentare una Petizione su un tema riguardante la vita interna del partito. Nella Assemblea successiva alla presentazione della stessa la Petizione viene messa ai voti e se approvata essa diviene vincolante per gli organismi dirigenti del partito.

Art. 37 – Fondazioni, associazioni e altri istituti a carattere politico e culturale

1. Il Partito Democratico della Sardegna, ai sensi dell'art.18 della Costituzione e dell'art. 30 dello Statuto, favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni e altri istituti, regionali, nazionali e internazionali, a carattere politico e culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l'autonomia.

2. Il Partito Democratico della Sardegna riconosce tali soggetti quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito scientifico, la elaborazione politica programmatica. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico ed editoriale di tali soggetti non sono soggette a pareri degli organi del partito.

Art. 38 – Formazione politica

1. Il Partito Democratico della Sardegna promuove attività culturali per la formazione della classe dirigente e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici.

2. Il Partito Democratico della Sardegna, stabilisce, per queste finalità, rapporti di collaborazione con Istituti e centri di ricerca, Università, Fondazioni e associazioni culturali.

Inoltre si avvale di scuole indipendenti di cultura politica precedentemente riconosciute dal Partito Democratico o scuole regionali riconosciute o promosse dal Partito Democratico della Sardegna, secondo le modalità previste dall'art. 29 dello Statuto.

Art. 39 – Organizzazione giovanile

1. Il Partito Democratico della Sardegna riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale in Sardegna.

2. Il Partito Democratico della Sardegna riconosce al proprio interno l'organizzazione giovanile prevista dall'art.30 dello Statuto, e i suoi organismi a livello regionale.

In conformità con la Carta di cittadinanza allegata allo Statuto nazionale, il Partito Democratico riconosce i Giovani Democratici come unica



organizzazione giovanile del partito

3. Il Segretario dell'organizzazione giovanile a livello comunale, provinciale e regionale è membro di diritto della direzione e dell'assemblea del Partito Democratico al livello territoriale corrispondente.

Art. 40 – Conferenza regionale delle donne democratiche

1. La conferenza regionale delle donne democratiche è composta da iscritte ed elettrici che ne condividono le finalità.

2. La conferenza è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche di individuazione di campagna su temi specifici.

3. Le forme organizzative della conferenza sono disciplinate da un regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.

CAPO VII

Gestione economica e finanziaria e norme transitorie

Art. 41 – Principi della gestione finanziaria

1. Il partito Democratico della Sardegna assume quali principi della gestione finanziaria quelli del Capo VII dello Statuto del Partito Democratico. In particolare gli iscritti al Partito Democratico della Sardegna hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche attraverso una quota di iscrizione ed erogazioni liberali.

2. Il finanziamento del Partito Democratico della Sardegna è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti, compresi i parlamentari eletti in Sardegna, e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

Art. 42 – Modifiche allo Statuto regionale

1. Le modifiche al presente Statuto regionale sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale su proposta presentata da almeno cinque componenti della stessa.

Art. 43

1. Il presente statuto è formulato nel quadro dei principi fondamentali contenuti nello Statuto Nazionale, nel codice etico e nel manifesto dei valori, le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente statuto e dei relativi regolamenti.